



ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI
E LA BIODIVERSITÀ ROMAGNA



REGOLAMENTO ALBO “AMICI DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA”

SOMMARIO

ART. 1 FINALITÀ – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
ART. 2 DEFINIZIONI.....	2
ART. 3 PRINCIPI GENERALI.....	2
ART. 4 DEFINIZIONE DELLA FIGURA DELL’AMICO DEL PARCO - COMPITI - NATURA DEL RAPPORTO TRA LE PARTI - ALBO.....	3
ART. 5 REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ALBO.....	4
ART. 6 DURATA - RINUNCIA - PERDITA DEI REQUISITI.....	4
ART. 7 REGISTRAZIONE ALL’ALBO.....	5
Art. 8 TIPOLOGIA DI SERVIZI SVOLTI DAGLI AMICI DEL PARCO.....	6
Art. 9 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ: IL “PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DEGLI AMICI DEL PARCO”.....	7
ART. 10 ATTUAZIONE DEI PROGETTI OPERATIVI DEL PROGRAMMA – ACCORDO DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA.....	8
ART. 11 ALBO DEI GIOVANI AMICI DEL PARCO - PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DEI GIOVANI AMICI DEL PARCO.....	9
ART. 12 RIMBORSO DI COSTI SOSTENUTI E FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI REALIZZATE.....	10
ART. 13 FORMAZIONE.....	10
ART. 14 MATERIALI DI CONSUMO - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - CONNOTAZIONI DISTINTIVE.....	10
ART. 15 RESPONSABILITÀ E VIGILANZA / PREVENZIONE DEI RISCHI.....	10
ART. 16 COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DEGLI AMICI DEL PARCO.....	11
ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE – SPERIMENTAZIONE – ENTRATA IN VIGORE...11	

ART. 1 FINALITÀ – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento istituisce e disciplina la figura dell'Amico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola e l'Albo degli Amici del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola ai sensi della Legge della Regione Emilia Romagna n. 24 del 23 dicembre 2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 ...", Titolo III Articolo 27: *"Albo degli Amici del Parco/Riserva Naturale"*

1. Presso ogni Area protetta è costituito l' "Albo degli amici del Parco/Riserva naturale" al quale possono iscriversi i singoli cittadini e le associazioni che intendono, in forma volontaria, prestare attività od assumere iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti naturali dell'area protetta.

2. Gli enti di gestione redigono annualmente un programma delle attività che possono essere espletate dagli iscritti all'Albo, autonomamente e affiancando il personale dell'Area protetta".

Restano distinte ed escluse dalla materia oggetto del presente Regolamento le previsioni regolamentari che disciplinano:

- "il Volontariato a favore del sistema delle aree protette" ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 24 del 23 dicembre 2011 , che formalizza e consolida le variazioni alle diverse leggi sulle GEV, esplicitando la possibilità di convenzionarsi con queste e i compiti delle AA.PP. per la loro formazione, aggiornamento e coinvolgimento
- l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e degli Art. 5 e 7 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato".

ART. 2 DEFINIZIONI

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna è definito nel presente Regolamento per abbreviazione "Ente di Gestione".

ART. 3 PRINCIPI GENERALI

In quanto ispirato ai principi dell'eguaglianza e della solidarietà, della cooperazione e della sussidiarietà, e definito sul modello dell'amministrazione condivisa tra cittadini attivi, il presente regolamento è fondato in particolare sul rispetto degli artt. 3 e 118, 114 comma 2 e 117 comma 6, della Costituzione, del D. Lgs 267/2000. Esso promuove la partecipazione attiva ed il civismo diffuso, disciplina le forme di collaborazione tra cittadini, associazioni ed Ente di Gestione per la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'area protetta.

La collaborazione tra cittadini ed Ente di Gestione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Ente di Gestione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di tutela e conservazione dell'ambiente.

b) Pubblicità e trasparenza: l'Ente di Gestione garantisce la massima conoscibilità delle

opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

c) Responsabilità: l'Ente di Gestione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

d) Inclusività e apertura: il programma degli interventi di cura, tutela, valorizzazione e promozione dell'area protetta deve essere organizzato in modo da consentire la collaborazione ad un gruppo di cittadini interessati più ampio e differenziato possibile (per età, luogo di residenza, abilità fisiche e formazione culturali, ecc.).

e) Sostenibilità: l'Ente di Gestione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

f) Proporzionalità: l'Ente di Gestione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, l'istruttoria, le modalità di svolgimento e le garanzie e gli standard di qualità richiesti per lo svolgimento di un particolare progetto collaborativo.

g) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini ed Ente di Gestione sono adeguate alle esigenze di tutela, valorizzazione e promozione dell'area protetta e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene oggetto di intervento e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

h) Informalità: l'Ente di Gestione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

ART. 4 DEFINIZIONE DELLA FIGURA DELL'AMICO DEL PARCO - COMPITI - NATURA DEL RAPPORTO TRA LE PARTI - ALBO

L'Amico del Parco è un cittadino che desidera contribuire, spontaneamente e a titolo volontario, al supporto del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, fornendo la propria opera nell'ambito di iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti dell'area protetta.

Gli Amici del Parco vengono formalmente registrati nello specifico "ALBO DEGLI AMICI DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA".

All'Albo possono iscriversi singoli cittadini o soggetti collettivi (Associazioni).

ART. 5 REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ALBO

Requisiti di ammissione per volontari individuali

L'Albo degli Amici del Parco è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione: possono diventare Amici del Parco cittadini maggiorenni o minorenni (sotto la responsabilità dei genitori/tutori), ovunque residenti, di qualsiasi livello culturale e capacità psico-fisica.

Sono richiesti unicamente requisiti morali: l'Amico del Parco è tenuto a partecipare alle attività con impegno, correttezza, senso di responsabilità civica e spirito di collaborazione; non saranno ammessi soggetti condannati per reati o che abbiano procedimenti penali in corso.

Requisiti di ammissione per le Associazioni

Per quanto riguarda i soggetti collettivi, si considerano iscrivibili all'Albo le Associazioni che, al momento della domanda, sono presenti nel "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale", istituito dalla Legge regionale n. 34 del 2002, nonché quelle a cui dispositivi legislativi nazionali e regionali attribuiscono ruoli specifici riferiti alla tutela ed alla valorizzazione – in senso sostenibile e durevole - delle risorse naturali, quali il C.A.I. (legge nazionale n. 91/1963 e la sua successiva modificazione n.776/85) e la Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia Romagna (art 4, legge regionale 10 luglio 2006, n. 9 "Norme per la conservazione e la valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna").

ART. 6 DURATA - RINUNCIA - PERDITA DEI REQUISITI

La permanenza nell'Albo di un cittadino o di un'Associazione ha durata illimitata; la registrazione resta quindi sempre valida - salvo perdita dei requisiti o rinuncia.

Ogni membro dell'Albo dovrà garantire un minimo di collaborazione, così quantificabile:

- ai volontari individuali: si richiede almeno una giornata ogni anno di attività, da svolgere secondo le modalità previste nel presente Regolamento;
- alle Associazioni: si richiede la presenza di un rappresentante legale o di un delegato ad almeno uno degli incontri organizzati annualmente dall'Ente di Gestione per la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio dell'attività degli "Amici del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola" .

L'Ente di Gestione effettuerà periodici controlli sul rispetto del requisito; rilevata l' effettiva inattività del soggetto iscritto all'Albo, procederà con la cancellazione del nominativo; prima della cancellazione dall'Albo, l'Ente si riserva la facoltà di verificare le cause della inattività e l'interesse reale dell'iscritto a continuare la collaborazione.

Gli Amici del Parco possono rinunciare - in ogni momento - al titolo di Amici del Parco, anche per motivi strettamente personali, previa informazione scritta da inoltrare all'Ente di Gestione. L'Ente di Gestione potrà disdire la collaborazione con gli iscritti all'Albo degli "Amici del Parco" in caso di perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento (ad esempio per prolungata inattività) od in caso di persistente comportamento in contrasto con il Regolamento o in generale con lo spirito di collaborazione cui il Regolamento si ispira.

ART. 7 REGISTRAZIONE ALL'ALBO

Modalità di registrazione per volontari individuali

L'ammissione all'Albo degli Amici del Parco è subordinata a domanda dell'interessato, formulata su specifica modulistica. In sede di domanda, l'interessato dovrà dichiarare la propria idoneità morale nonché impegnarsi a:

- partecipare all'attività di volontariato a titolo spontaneo e gratuito, senza intrattenere alcun rapporto economico e di impiego lavorativo con l'Ente;
- partecipare alle azioni formative organizzate dall'Ente di Gestione per gli "Amici del Parco";
- svolgere il minimo di attività richiesta;
- sollevare l'Ente Parco da ogni responsabilità in ordine a eventi dannosi arrecati a sé ed a terzi durante lo svolgimento delle attività in collaborazione, dolosamente o colposamente o per inadempienza alle prescrizioni dettate dall'Ente di Gestione;
- autorizzare l'Ente di Gestione al trattamento dei dati personali per le finalità correlate allo svolgimento delle attività come "Amico del Parco";
- leggere, comprendere ed accettare tutte le direttive previste dal presente Regolamento.

Modalità di registrazione per le Associazioni

L'ammissione all'Albo degli "Amici del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola", per le Associazioni è subordinata a domanda sottoscritta dal rappresentante legale, formulata su specifica modulistica. In sede di domanda, dovrà essere dichiarato che l'Associazione è iscritta al "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale", istituito dalla Legge regionale n. 34 del 2002, o comunque riconosciuta da dispositivi legislativi nazionali e regionali.

L'Associazione inoltre si impegnerà a:

- promuovere tra i propri iscritti la collaborazione con l'Ente di Gestione attraverso l'adesione all'Albo degli "Amici del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola", nell'ambito e con le modalità previste nel presente Regolamento;
- promuovere tra i propri iscritti la partecipazione alle azioni formative organizzate dall'Ente di Gestione per gli "Amici del Parco" e - se dotata di specifiche competenze - collaborare con l'Ente di Gestione per la loro organizzazione;
- partecipare agli incontri di programmazione, coordinamento e verifica delle attività degli Amici del Parco indetti dall'Ente di Gestione;
- rispettare la natura volontaria e gratuita delle collaborazioni nell'ambito del programma di attività degli "Amici del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola";

leggere, comprendere ed accettare tutte le direttive previste dal presente Regolamento.

Presentazione della domanda

La domanda potrà essere presentata in qualsiasi momento e andrà indirizzata all'Ente di Gestione. Le domande potranno anche essere raccolte da personale autorizzato dall'Ente di Gestione durante eventi istituzionali o eventi speciali per la promozione del volontariato.

Le richieste di ammissione saranno valutate dall'Ente di Gestione, con giudizio insindacabile.

In caso di positivo accoglimento dell'istanza, il richiedente sarà iscritto all'Albo e verrà informato sull'esito dell'istanza presentata.

L'Ente si impegna a diffondere le informazioni riferite alla procedura di accesso all'Albo attraverso i propri consueti strumenti di comunicazione: pubblicazioni di informative cartacee,

pagine sul sito Internet istituzionale, social network, punti informazione del Parco.

Art. 8 TIPOLOGIA DI SERVIZI SVOLTI DAGLI AMICI DEL PARCO

Attività in collaborazione con volontari individuali

A seconda del loro interesse e delle loro capacità, i volontari possono scegliere in quale ambito svolgere i propri servizi. Di seguito si elencano, a puro titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, le principali attività che i volontari potrebbero svolgere a beneficio del Parco:

- PUNTI INFO, CENTRI VISITA, MUSEI
- Servizio accoglienza e informazioni ai visitatori
- Apertura al pubblico, custodia e cura delle strutture
- COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
- Preparazione e gestione di attività in occasione di eventi speciali nel Parco (feste, camminate collettive, ...) e/o di eventi promozionali (anche durante manifestazioni locali o presso attività commerciali)
- Internet e social network
- Supporto alla produzione fotografica, grafica e multimediale (brochure, depliant, pannelli, audiovisivi, raccolte fotografiche e di materiale video, ...)
- Supporto alle attività di educazione/sensibilizzazione ambientale
- Supporto alle attività di accompagnamento/animazione dei visitatori
- GESTIONE E MANUTENZIONI DI AREE E PERCORSI FRUITIVI
- Supporto alla costruzione di piccole strutture di servizio del Parco (ad esempio: nidi artificiali, sussidi didattici, pannelli segnaletici, ...)
- Piccola manutenzione delle strutture di servizio del Parco
- Gestione spazi verdi, giardini, orti botanici, ecc.
- Pulizia rifiuti
- ATTIVITÀ DI RICERCA E GESTIONE NATURALISTICA
- Collaborazione in censimenti e monitoraggi in campo (flora, fauna, geositi, elementi paleontologici, ...)
- Collaborazione in attività di monitoraggio e controllo di specie aliene invasive o specie problematiche
- Collaborazione in attività di ricerca naturalistica applicata e gestione habitat (nidi artificiali, piccole raccolte d'acqua, sottopassi per fauna, ...)
- Collaborazione in attività di catalogazione, manutenzione archivi.

Dalle attività realizzabili dagli Amici del Parco restano escluse:

- Attività ad alto rischio o che comportano abilità specialistiche (ad esempio: l'attività speleologica, la potatura di piante con tecniche di tree climbing, la cura veterinaria di animali selvatici, ...);
- Attività di vigilanza;
- Altre attività oggetto di Convenzioni tra Ente di Gestione e Associazioni riconosciute o di incarichi professionali.

La collaborazione tra Ente di Gestione e volontari può prevedere differenti livelli di intensità. A

seconda della disponibilità di tempo libero, gli Amici del Parco potranno impegnarsi occasionalmente o con continuità, per poche ore l'anno così come per periodi prolungati. Possono applicarsi a singoli progetti operativi o seguire contemporaneamente più interventi.

- In ogni caso, gli Amici del Parco svolgeranno il loro servizio a supporto del personale dell'Ente di gestione o dei soggetti incaricati dall'Ente di Gestione e non in loro sostituzione.

Attività in collaborazione con Associazioni

Fermo restando che per lo svolgimento di progetti di particolare importanza e complessità (di ricerca, tutela, monitoraggio, gestione di siti e strutture, ecc.) il rapporto tra Ente di Gestione e Associazioni si potrà disciplinare attraverso Convenzioni, le associazioni iscritte all'Albo sono chiamate a svolgere essenzialmente un ruolo di supporto all'Ente di Gestione nelle seguenti funzioni:

- Informare i propri soci in merito alla creazione dell' "Albo degli Amici del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola", del Regolamento attuativo e del "Programma di Attività degli Amici del Parco";
- Promuovere tra i propri soci l'adesione personale all' "Albo degli Amici del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola" e stimolarli a partecipare ai progetti operativi previsti dal "Programma di Attività degli Amici del Parco";
- Fornire supporto tecnico durante azioni di formazione dei volontari che svolgeranno particolari compiti operativi, in base alle proprie competenze;
- Garantire una rappresentanza permanente agli incontri di programmazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti operativi in cui gli Amici del Parco sono impegnati (di cui all'Art. 16).

Art. 9 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ: II "PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DEGLI AMICI DEL PARCO".

Gli Amici del Parco operano in accordo e sotto la supervisione dell'Ente di Gestione. Come previsto dalla legislazione regionale, al fine di dare continuità all'azione ottimizzando l'organizzazione ed il controllo, le attività sono programmate annualmente dall'Ente di Gestione attraverso la redazione di un "**Programma di Attività degli Amici del Parco**".

Il Programma di Attività degli Amici del Parco conterrà i **progetti operativi** attuabili in collaborazione con gli Amici del Parco nel periodo di riferimento; i progetti operativi vengono individuati dall'Ente di Gestione dell'area protetta, in base alle proprie priorità e capacità gestionali, nonché valutando le disponibilità dei componenti dell'Albo .

Per ogni progetto che intende attivare, l'Ente di Gestione predispone una SCHEDA ILLUSTRATIVA, articolata in base alla complessità del progetto.

Gli "Amici del Parco" possono anche presentare proprie proposte di collaborazione all'Ente, decidendo di operare singolarmente o in gruppo con altri volontari, negli ambiti previsti dal presente Regolamento; l'Ente deciderà se farle proprie in base ad una valutazione di fattibilità tecnica organizzativa, qualora non contrastino con le finalità istitutive dell'Ente di Gestione e dell'Area Protetta e non si sovrappongano alle attività già realizzate da soggetti terzi in base a convenzioni o contratti. In caso di valutazione positiva, per ogni proposta un'apposita scheda illustrativa verrà redatta in collaborazione dall'Ente di Gestione e dai proponenti per essere quindi inserita nel successivo "Programma di Attività degli Amici del Parco".

Il “Programma di Attività degli Amici del Parco”redatto dall’Ente di Gestione viene approvato con atto del Direttore. Dopo l’approvazione, saranno disposte adeguate forme di pubblicità del programma, inclusa la pubblicazione sul Sito istituzionale dell’Ente di Gestione.

ART. 10 ATTUAZIONE DEI PROGETTI OPERATIVI DEL PROGRAMMA – ACCORDO DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA

L’attività dell’Amico del Parco si concretizza nella partecipazione ad uno o più dei progetti operativi previsti dal “Programma di Attività degli Amici del Parco”.

Una volta iscritto all’Albo, il volontario interessato può manifestare in un qualsiasi momento la propria disponibilità ad avviare la collaborazione su uno o più dei progetti operativi e formalizzare la collaborazione sottoscrivendo un impegno con l’Ente di Gestione.

L’impegno alla collaborazione per l’attuazione di un progetto operativo sarà sottoscritto - su apposita modulistica predisposta dall’Ente di Gestione - nella forma di un “ACCORDO DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA” che impegna l’Amico del Parco a partecipare ad un progetto secondo i tempi e le modalità che saranno indicate nell’accordo stesso. I tempi e l’impegno potranno essere personalizzati coerentemente con il progetto in base alle disponibilità personali dei volontari.

I volontari possono impegnarsi in un progetto operativo come singoli o operando in gruppo. Nel caso sia interessato un gruppo, l’ACCORDO DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA sarà sottoscritto da un responsabile che, in rappresentanza di tutti i volontari, fungerà da referente nei rapporti con l’Ente di Gestione; nell’accordo verranno comunque indicati i nominativi di tutti i volontari che si impegnano a collaborare in quel determinato progetto.

L’“ACCORDO DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA” rappresenta lo strumento con cui l’Ente di Gestione e cittadini attivati concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione di un progetto. Avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, in base al grado di complessità e alla durata degli interventi concordati, l’Accordo definirà in linea di massima:

- gli obiettivi che la collaborazione persegue;
- la durata della collaborazione;
- i soggetti coinvolti, il ruolo ed i reciproci impegni (i nominativi dei cittadini attivati sul progetto, il personale dell’Ente che opererà in affiancamento agli Amici del Parco e/o vigilerà sull’andamento delle attività);
- le azioni previste e le modalità di realizzazione, i requisiti ed i limiti di intervento; le modalità per eventuali adeguamenti e modifiche degli interventi concordati; le specifiche azioni di formazione previste;
- la necessità di coperture assicurative e le caratteristiche delle stesse; l’assunzione di responsabilità, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività e gli eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi, la necessità di utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale;
- le eventuali forme di sostegno messe a disposizione dall’Ente (ad esempio la fornitura di materiali di consumo, attrezzature, ecc.);
- le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell’andamento e dei risultati prodotti dalla collaborazione;
- gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere

realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante.

L'iter di attuazione dei progetti operativi del programma si concluderà con la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione volontaria; dopodiché l'Ente di Gestione predisporrà gli eventuali atti necessari a rendere operativa la collaborazione.

ART. 11 ALBO DEI GIOVANI AMICI DEL PARCO - PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DEI GIOVANI AMICI DEL PARCO

L'Ente di Gestione promuove il coinvolgimento dei giovani nelle pratiche di collaborazione volontaria oggetto del presente Regolamento al fine di diffondere e radicare l'impegno per la tutela e la promozione delle risorse del Parco.

I bambini e i ragazzi sotto i 18 anni potranno accedere ad una sezione speciale dell'Albo denominata "ALBO DEI GIOVANI AMICI DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA" e partecipare ai progetti a loro dedicati, che costituiranno il il PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DEI GIOVANI AMICI DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA.

La domanda di adesione all'Albo dei "Giovani Amici del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola" sarà compilata e sottoscritta da un genitore (o tutore).

Anche la collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado sarà ricercata con le stesse finalità, con particolare attenzione per le scuole del territorio del Parco. La collaborazione si attuerà però attraverso lo svolgimento di programmi educativi incentrati su "educazione ambientale" e "cittadinanza attiva", senza ricadere nella disciplina del presente Regolamento.

ART. 12 RIMBORSO DI COSTI SOSTENUTI E FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI REALIZZATE

La figura dell'Amico del Parco opera senza fini di lucro, personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito; non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura a fronte delle attività prestate.

È quindi fatto divieto agli Amici del Parco di accettare ogni genere di remunerazione per lo svolgimento del proprio servizio, anche da soggetti terzi.

La sua natura è altresì tale da escludere l'instaurazione di rapporti di impiego di qualsiasi natura nei confronti dell'Ente di Gestione del Parco.

ART. 13 FORMAZIONE

L'Ente di Gestione riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere la collaborazione con i cittadini. Intraprenderà quindi azioni di formazione rivolte agli Amici del Parco, finalizzate prioritariamente all'acquisizione delle competenze necessarie alla realizzazione delle attività previste dal programma annuale, come ad esempio:

- conoscere le caratteristiche dell'Area protetta e le sue modalità di gestione, i progetti ed i servizi attivati dall'Ente di Gestione;
- applicare corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
- acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- come documentare le attività svolte;
- utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e i media civici.

L'Ente di Gestione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, nonché favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente.

ART. 14 MATERIALI DI CONSUMO - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - CONNOTAZIONI DISTINTIVE

L'Ente di Gestione fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.

Agli Amici del Parco potrà essere richiesto di indossare, durante lo svolgimento delle attività, connotazioni di riconoscimento fornite dall'Ente di Gestione (quali divise, distintivi, tessere di riconoscimento, ecc.).

Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

ART. 15 RESPONSABILITÀ E VIGILANZA / PREVENZIONE DEI RISCHI

Agli Amici del Parco attivi devono essere fornite dall'Ente di Gestione informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

Gli Amici del Parco attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, l'Ente di Gestione ritiene adeguati ed a

rispettare le prescrizioni date. I volontari che collaborano assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevato ed indenne l'Ente di Gestione da qualsiasi pretesa al riguardo.

I volontari che collaborano con l'Ente di Gestione rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

L' "Accordo di collaborazione volontaria" disciplina le eventuali coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Nel caso si reputi necessaria l'attivazione di una copertura assicurativa, l'Ente di Gestione la garantisce, direttamente o tramite il rimborso delle spese sostenute a tale titolo dal volontario.

ART. 16 COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DEGLI AMICI DEL PARCO

L'Ente di Gestione convoca periodicamente incontri con i membri dell'Albo degli Amici del Parco (individuali e associazioni) al fine di poter al meglio programmare, coordinare e monitorare l'attività volontaria nell'area protetta.

L'Ente di Gestione predispone e manterrà aperti anche canali di comunicazione informatici con i membri dell'Albo al fine di acquisire contributi e apporti informativi, osservazioni utili alla valutazione dei progetti proposti dal programma o in corso di realizzazione.

I progetti degli Amici del Parco attivati saranno pubblicati al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE – SPERIMENTAZIONE – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è esito di un percorso partecipativo intrapreso dall'Ente di Gestione ed ha valore di sperimentazione.

Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di due anni.

Durante il periodo di sperimentazione l'Ente di Gestione verifica, con il coinvolgimento dei volontari attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Il presente Regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione.

La modulistica per la domanda di ammissione all'Albo Amici del Parco e il Programma di Attività degli Amici del Parco vengono approvati con atto del Direttore.